



38122 TRENTO / TRIENT 21 giugno 2017

Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	PF	mf
----	----	----

OGGETTO / Legge regionale 15 giugno 2017 n. 5, recante
BETREFF “Disposizioni in materia di enti locali”.

CIRCOLARE N. 2/EL/2017

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale n. 25 del 20 giugno 2017 è stata pubblicata la legge regionale 15 giugno 2017 n. 5, recante “Disposizioni in materia di enti locali”. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

[link: [legge regionale 15 giugno 2017 n. 5](#)]

La LR n. 5/2017 nasce da una proposta del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento, condivisa dal Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano. Trova dunque applicazione per la prima volta quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2011, n. 1 recante "*Partecipazione dei consigli delle autonomie locali all'attività legislativa e amministrativa della Regione*", in base al quale i Consigli delle autonomie locali partecipano alla formazione degli atti della Regione nelle materie relative all'ordinamento degli enti locali con la formulazione congiunta di proposte di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti a indirizzo generale.

La Giunta regionale ha ritenuto condivisibili nel merito le modifiche all'ordinamento degli enti locali proposte dai Consigli delle autonomie locali e le ha fatte proprie, presentando il disegno di legge n. 98/XV.

L'articolo 1 introduce una nuova forma di verbalizzazione "digitale" delle sedute consiliari, aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 ("*Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione*") che già prevede:

- a) la convocazione degli organi collegiali degli enti locali di norma con l'utilizzo di strumenti informatici secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali;
- b) la messa a disposizione dei consiglieri degli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.

Il nuovo comma 1-*bis*, persegue le medesime finalità di semplificazione e riduzione dei costi del comma 1 dell'articolo 20 della LR n. 1/2013, senza imporre ai Comuni l'adozione della verbalizzazione informatica delle sedute degli organi collegiali. Si tratta di una mera facoltà, che i Comuni potranno recepire nella propria disciplina regolamentare, disponendo che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della medesima ed eliminando in tal modo anche la necessità di approvazione del verbale "digitale" da parte del consiglio nella seduta successiva.

Il legislatore regionale non ha previsto una disciplina di dettaglio, per cui spetta ai regolamenti comunali determinare le modalità delle riprese audio o audio-video delle sedute, nel rispetto del principio di "pertinenza e non eccedenza" delle immagini e informazioni riprese e diffuse rispetto alle finalità perseguite.

I regolamenti comunali dovranno altresì individuare l'autorità competente in tema di riprese audio video delle sedute e della relativa diffusione, in relazione al potere di limitare le riprese a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero di far sospendere le riprese qualora queste arrechino pregiudizio allo svolgimento della seduta stessa.

Ulteriori aspetti da disciplinare con regolamento riguardano:

- le ipotesi di esclusione della videoregistrazione delle sedute al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari e per tutelare la riservatezza delle persone oggetto del dibattito;
- la previsione di modalità di verbalizzazione alternativa in caso di malfunzionamenti dell'impianto di ripresa;
- l'affissione nella sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa di avvisi dell'esistenza e del funzionamento delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese;
- il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune;
- il responsabile del trattamento;
- gli incaricati del trattamento delle riprese eseguite;
- il gestore privato cui eventualmente il Comune affida l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento delle riprese delle sedute riversate sul sito internet del Comune.

Si ponga infine attenzione al fatto che il sistema di video-registrazione è (ovviamente) finalizzato a documentare gli interventi che si susseguono durante la seduta, piuttosto che a registrare l'arrivo (e la presenza in aula, in corso di seduta) dei consiglieri. Aspetti questi ultimi rilevanti ai fini, da un lato, dell'accertamento del numero legale, dell'esito delle votazioni, dell'osservanza del dovere di astensione e, dall'altro, dell'attribuzione dei permessi e/o dello stesso gettone di presenza. Spetta pertanto al regolamento individuare idonee modalità di rilevazione degli ingressi/uscite dall'aula e dell'esito delle votazioni.

L'articolo 2 modifica taluni aspetti della normativa in materia di modifiche delle sedi segretarili conseguenti a fusioni di comuni ovvero all'introduzione della gestione associata ai sensi dell'articolo 9-*bis* della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 e s.m., per un migliore coordinamento delle norme regionali e provinciali.

In particolare, la gestione associata della segreteria comunale non comporta la definitiva unificazione/soppressione delle sedi segretarili, come avviene nel caso di fusione di comuni. Nel caso di gestione associata saranno pertanto possibili nuove assunzioni di segretari comunali, nel rispetto dei limiti (un segretario ogni tre comuni / ogni 3.000 abitanti) stabiliti dalla disciplina della Provincia autonoma di Trento.

Con la modifica recata dal comma 1, lettera a, si specifica che la disciplina regionale sulla individuazione del segretario titolare nell'ambito della gestione associata trova applicazione, non solo al momento di avvio della stessa gestione associata, ma pure in caso di successiva copertura di una sede segretarile, sempre nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti con legge provinciale.

Si chiarisce altresì (lettera b del comma 1) che in caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria, hanno diritto alla riassegnazione, nei rispettivi comuni, delle funzioni di titolare di sede segretarile non solo i segretari ed i vicesegretari comunali in servizio al momento di costituzione della gestione associata ma tutti i segretari e vicesegretari divenuti anche successivamente titolari di sede segretarile in un comune dell'ambito.

L'ultima modifica (lettera c del comma 1) riguarda le modifiche delle segreterie comunali conseguenti sia a fusione di comuni che a gestioni associate della segreteria comunale. Viene introdotto l'assenso della giunta comunale (o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione) in relazione alla richiesta dei segretari, non inquadrati come titolari, di essere collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni, previa rinuncia al posto di vicesegretario.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).